

A F F I D A M E N T O della CITTA' di TORINO all'Impresa SINTEXCAL S.p.A. Società Unisoggettiva per l'esecuzione di ulteriori opere dei lavori di "PIANO NAZIONALE SICUREZZA STRADALE 2030 - TUTELA E MESSA IN SICUREZZA UTENTI DEBOLI - Programmi di interventi per il miglioramento della sicurezza stradale dei pedoni - D.M. 408 del 22 dicembre 2022", - CUP : C17H23000540001 - CIG: B137B4E912 ai sensi dell'art. 120, comma 1 lett. b) e comma 2, del D.Lgs. 36/2023 Importo dell'affidamento: Euro 55.164,50 IVA esclusa.

Con la presente scrittura privata, non autenticata, in duplice originale, tra la CITTA' di TORINO, codice fiscale 00514490010, in questo atto rappresentata dal Dirigente Servizio Viabilità e Coordinamento Cantieri Ing. Wassel LABED domiciliato per la carica in Torino, Piazza S. Giovanni n. 5, a norma dell'art. 29, comma 1 del Regolamento per la disciplina dei Contratti n. 386 approvato con deliberazione C.C. del 18/02/2019 (n. mecc. 2018-06449/005) e l'Impresa SINTEXCAL S.p.A. Società Unisoggettiva con sede legale in Via G. Finati n. 47 C.A.P. 44124 - FERRARA (FE) - C.F. 03559660372 e P.I.V.A. 00570320382, qui in persona del Sig. Geom. Felice BRACCO Procuratore Speciale dell'impresa stessa (Procura speciale Notaio Alessandro Riccioni di Ferrara il 2 marzo 2017 Rep. n.169847, Raccolta n.22216 e successiva integrazione dei poteri allo stesso già riservati con la predetta procura con atto del 30 gennaio 2019 Rep. n.172670, Raccolta n.24123) come risulta da idonea certificazione acquisita agli atti del Comune;

in esecuzione della Determinazione Dirigenziale atto n° DD 8323 del 16 dicembre 2024 esecutiva in pari data, ottemperati gli obblighi previsti dall'art. 83 comma 1 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159;

si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1

La CITTA' di TORINO, come sopra rappresentata, affida all'Impresa SINTEXCAL S.p.A. Società Unisoggettiva l'esecuzione di ulteriori opere dei lavori di "PIANO NAZIONALE SICUREZZA STRADALE 2030 - TUTELA E MESSA IN SICUREZZA UTENTI DEBOLI - Programmi di interventi per il miglioramento della sicurezza stradale dei pedoni - D.M. 408 del 22 dicembre 2022", - CUP : C17H23000540001 - CIG: B137B4E912 ai sensi del dell'art. 120, comma 1 lett. b) e comma 2, del D.Lgs. 36/2023.

ART. 2

L'Impresa assuntrice, in persona di chi sopra, nell'accettare detto affidamento si obbliga ad eseguirlo secondo le disposizioni della Città di Torino, alle medesime condizioni del contratto principale, come risulta dal progetto delle ulteriori opere approvato con determina dirigenziale atto n° DD 8323 del 16 dicembre 2024 esecutiva in pari data, dall'atto di sottomissione del 27 novembre 2024, nonché sotto l'esatta osservanza delle norme e delle condizioni tutte contenute e richiamate nella determinazione dirigenziale atto n° DD 1973 del 04 aprile 2024 esecutiva in pari data, nel capitolato speciale d'appalto e relativo schema di contratto, precedentemente approvati, che l'Impresa stessa dichiara di ben conoscere e le cui condizioni accetta e qui specificatamente approva, ai sensi anche dell'art. 1341 del Codice Civile.

La restante documentazione relativa all'affidamento è custodita agli atti del Servizio Viabilità e Coordinamento Cantieri e costituisce parte integrante del presente contratto.

ART. 3

Il presente affidamento è assunto ai prezzi di cui alla succitata determinazione dirigenziale, per un importo complessivo di Euro 55.164,50, IVA esclusa, di cui Euro 52.886,90 per opere a misura al

netto del ribasso del -7,118 %, e Euro 2.277,60 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di gara, oltre Euro 2.206,58 per IVA al 4% e, dunque, complessivi, Euro 57.371,08.

Ai fini fiscali si dà atto che le prestazioni contemplate nel presente contratto sono soggette all'I.V.A., per cui si chiede che l'Imposta di Registro sia applicata, in caso d'uso, in misura fissa ai sensi degli artt. 5 e 40 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

ART. 4

E' vietata qualsiasi forma di cessione, anche parziale del contratto.

I pagamenti all'impresa affidataria, nei termini e con le modalità previsti dal contratto principale, verranno effettuati dal Comune di Torino, tramite la Civica Tesoreria.

L'impresa affidataria assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. Si obbliga, inoltre, a dare comunicazione formale alla Città di Torino degli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche non in via esclusiva, entro sette giorni dalla loro apertura, o dalla loro destinazione per la commessa pubblica, nonché delle generalità e del codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Tutte le transazioni eseguite in maniera non conforme al predetto art. 3 L. 136/2010 e s.m.i. comporteranno applicazione delle sanzioni di cui all'art. 6 della legge sopracitata, nonché la risoluzione del contratto d'appalto.

L'impresa affidataria si impegna altresì a dare immediata comunicazione alla Città di Torino ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Torino della notizia dell'inadempimento di proprie controparti circa i suddetti obblighi.

ART. 5

Ai fini dell'integrazione della cauzione definitiva di cui all'art. 31 del Regolamento per la disciplina dei Contratti vigente (€ 2.758,23, pari al 5% dell'importo contrattuale delle ulteriori opere) si considera adeguata la garanzia originaria presentata dall'Impresa con polizza fideiussoria n. 10047110000203, rilasciata il 13/06/2024 da Bene Assicurazioni S.p.A. in quanto l'importo previsto ad integrazione risulta coperto dal mancato svincolo graduale dell'importo totale della garanzia, previsto ai sensi dell'art.117 co.8 del D.Lgs.36/2023 a fronte del primo Stato Avanzamento Lavori emesso in data 22 ottobre 2024.

ART. 6

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente contratto è competente il Foro di Torino. E' esclusa la competenza arbitrale.

Per tutti gli effetti del presente atto, la ditta assuntrice elegge domicilio legale in TORINO, P.zza Palazzo di Città, 1.

ART. 7

Spese contrattuali, relative, accessorie e conseguenti, sono a carico dell'Impresa assuntrice.

Per quanto non è contemplato dal presente contratto e dagli atti sopra richiamati, si fa rinvio alle Leggi e Regolamenti di settore attualmente in vigore.

ART. 8

Le parti si impegnano a rispettare reciprocamente, ognuno per le proprie competenze, le limitazioni, i diritti, i vincoli e gli obblighi previsti dalla normativa in materia di trattamento di dati personali.

IL DIRIGENTE
SERVIZIO VIABILITÀ
E
COORDINAMENTO CANTIERI

Ing. Wassel LABED
Firmato digitalmente

L'IMPRESA
SINTEXCAL S.p.A.
Società Unisoggettiva

Geom. Felice BRACCO
(Procuratore Speciale)
Firmato digitalmente